



# COMUNE DI VALDISOTTO

*Provincia di Sondrio*

## ORDINANZA N. 36 DEL 04/06/2026

Servizio proponente: SINDACO E STAFF

**OGGETTO:** DIVIETO DI TRANSITO SULLE STRADE AGROSILVOPASTORALI E SUI SENTIERI DEL TERRITORIO COMUNALE, SIA SUL VERSANTE OROGRAFICO DESTRO CHE SUL VERSANTE OROGRAFICO SINISTRO DEL FIUME ADDA, IN CASO DI ALLERTA METEO DI PROTEZIONE CIVILE CON LIVELLO DI CRITICITA' ARANCIONE O ROSSA, DI CONDIZIONI METEOROLOGICHE AVVERSE CHE POSSANO PREGIUDICARE LA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE E LA PUBBLICA INCOLUMITÀ.

### IL SINDACO

**VISTO** il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e in particolare gli artt. 50 e 54, che attribuiscono al Sindaco poteri di tutela della pubblica incolumità;

**CONSIDERATO** che, in occasione di eventi meteorologici intensi o persistenti, nonché in presenza di allerte di Protezione Civile di livello arancione o rosso emesse dagli organi competenti, tali infrastrutture possono essere interessate da fenomeni quali frane, smottamenti, erosioni del piano viabile, caduta massi, alberi o rami, allagamenti, colate detritiche e altri eventi suscettibili di compromettere la sicurezza della circolazione e pedonale;

**RILEVATO** che le caratteristiche costruttive delle strade forestali, generalmente prive di adeguate opere di protezione e soggette a limitate possibilità di monitoraggio e intervento immediato durante le emergenze, determinano un significativo incremento del rischio per gli utenti in condizioni meteorologiche avverse;

**CONSIDERATO** che l'accesso e il transito veicolare lungo tali percorsi durante le situazioni di allerta meteorologica possono esporre persone e mezzi a pericoli concreti e attuali per l'incolumità pubblica, oltre a ostacolare eventuali attività di soccorso e di gestione dell'emergenza da parte delle autorità competenti;

**RITENUTO** pertanto necessario, in un'ottica di prevenzione e riduzione del rischio, adottare misure cautelative temporanee volte a tutelare la pubblica incolumità, disponendo il divieto di transito veicolare sulle strade forestali comunali in caso di allerta di protezione civile di livello arancione o rosso e, comunque, ogniqualvolta si verificano condizioni di maltempo tali da determinare situazioni di potenziale pericolo per la sicurezza della circolazione;

**DATO ATTO** che il provvedimento risponde ai principi di precauzione, prevenzione e proporzionalità dell'azione amministrativa, risultando limitato al periodo di effettiva sussistenza



# COMUNE DI VALDISOTTO

*Provincia di Sondrio*

delle condizioni di rischio e finalizzato esclusivamente alla salvaguardia della vita e dell'integrità fisica delle persone;

**RITENUTA** necessaria l'adozione di misure preventive volte a salvaguardare la pubblica incolumità e la sicurezza della circolazione e dei cittadini;

## **ORDINA**

Il divieto temporaneo di transito veicolare, pedonale, ciclabile e di motocicli lungo tutte le strade agrosilvopastorali e tutti i sentieri del Comune di Valdisotto, sia sul versante orografico destro che sul versante orografico sinistro del fiume Adda, in presenza di:

- allerta di protezione civile della sala operativa regionale con livello di criticità rossa e arancione per la zona omogenea IM-03 (SO) Alta Valtellina, per il rischio temporali o idrogeologico;
- maltempo con piogge intense, vento forte;
- situazioni di pericolo accertato, inclusi schianti, cadute alberi o rami, instabilità del terreno.

Il divieto si applica sin dal momento in cui si verificano le suddette condizioni, senza necessità di nuova ordinanza specifica.

## **DISPONE**

che la presente Ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Valdisotto;

che venga inoltrata alla Prefettura di Sondrio ed al Comando Carabinieri e Carabinieri Forestali di Bormio;

Avverso il presente provvedimento è possibile, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/1990, proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Milano nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione del provvedimento.

## **IL SINDACO**

**Pedrini Alessandro / InfoCamere S.C.p.A.**

*Documento firmato digitalmente*

*(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)*